



NOTA

Prime considerazioni sul disegno di legge costituzionale “Abolizione delle province”, approvato dal Consiglio dei Ministri

Il 3 luglio la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme che prevedevano lo svuotamento e il riordino delle Province, *“in quanto il decreto-legge, atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, è strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate nel presente giudizio”*.

Questa decisione ha una portata generale molto ampia e riguarda non solo le Province, ma tutto il sistema delle autonomie locali garantite dalla Costituzione, poiché afferma che relativamente al loro ordinamento e alle loro dimensioni il Governo non può utilizzare lo strumento del decreto-legge e deve agire per via ordinaria o tramite riforme costituzionali.

L'illegittimità costituzionale travolge infatti l'art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.214 e gli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.135, per violazione dell'art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117, 2° comma, lett. p) e 133, 1° comma Cost.. Di conseguenza sono travolti anche gli atti che da queste norme sono derivati, come i commissariamenti delle Province nelle quali nel frattempo era scaduto il mandato.

Il Governo, di fronte a decisioni che pongono dei confini chiari alla sua attività di indirizzo politico e di iniziativa legislativa, ha deciso di reagire attraverso la convocazione del Consiglio dei Ministri di oggi per approvare un disegno di legge costituzionale che porti all'abolizione delle Province dalla Costituzione.

Questa scelta è frettolosa e poco lungimirante, in quanto il Governo interviene nuovamente su una materia su cui si è pronunciata la Corte costituzionale senza neppure aspettare di conoscere le motivazioni della decisione che potrebbero dire qualcosa anche sul rapporto tra le disposizioni costituzionali sulle province (articoli 114 e seguenti Cost.) e i principi fondamentali della Costituzione (articoli 1 e 5) che non possono essere modificati neanche per via costituzionale. Il Governo, in questo modo, viene meno al principio basilare della buona legislazione per il quale “*prima di decidere bisogna conoscere*” e sembra agire solo per rispondere alle presunte richieste dell’opinione pubblica.

Questa scelta è altresì, contraddittoria, in quanto il Parlamento ha approvata delle risoluzioni in cui ha richiesto al Governo di avviare un percorso complessivo di riforme costituzionali e questa richiesta è stata recentemente accolta dal Governo attraverso il Disegno di legge costituzionale “*Istituzione di un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali*”, oggi già approvato della Commissione competente del Senato della Repubblica (AS 813). Come è noto, il disegno di legge prevede che tutte le proposte di modifica costituzionale, comprese quelle del titolo V, parte II, della Costituzione, rientrano nella competenza di questo Comitato e devono essere ad esso assegnate. Perciò sarebbe incoerente e palesemente in contrasto con il Ddl. Cost. AS813 un percorso separato per un disegno di legge ad hoc solo sull’abolizione delle Province dalla Costituzione.

Ma la scelta è anche in contrasto con il percorso già avviato il 4 giugno dal Governo attraverso la nomina degli esperti componenti della Commissione per le riforme costituzionali, che ha già cominciato ad istruire il tema delle Province nell’ambito della discussione sulla riforma del titolo V, parte II, della Costituzione.

Stanco di annunci contraddittori e superficiali, di fronte alle vere emergenze economiche e sociali, il Paese oggi richiede al Governo *riforme serie e non provvedimenti bandiera*. Sbandierare diversi ed estemporanei percorsi di riforma costituzionale sulla stessa materia, senza neppure coinvolgere le istituzioni interessate come richiesto all’Italia dalla raccomandazione del Consiglio d’Europa del 19 marzo scorso, non è certamente segno di coerenza e testimonia soltanto la mancanza di una chiara volontà riformatrice.

Roma, 5 luglio 2013